



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di giustizia UFG
Ambito direzionale Diritto privato
Ufficio federale dello stato civile UFSC

Processo UFSC

n. 35.7 del 1° giugno 2010 (Stato: 1° maggio 2013)

Accertamento della cittadinanza

Operazione Cittadinanza

Accertamento della cittadinanza

Indice


0	Visione sistematica	3
1	Documento giustificativo	4
2	Competenza	4
2.1	Competenza per territorio	4
2.2	Competenza per materia	4
2.3	Ricusaione	4
3	Esame	5
3.1	Comunicazione	5
3.2	Persona che figura nel registro dello stato civile	5
3.3	Persona che non figura nel registro dello stato civile	5
3.4	Modifica dei registri cartacei	5
4	Preparazione della documentazione	6
4.1	Dati non disponibili	6
4.2	Dati disponibili	6
5	Documentazione	6
6	Comunicazioni ufficiali	6
7	Rilascio di estratti del registro	7
7.1	Certificato di famiglia	7
7.2	Prova della cittadinanza per cittadini svizzeri	7
7.3	Atto di origine	7
8	Archiviazione dei documenti giustificativi	7
8.1	Comunicazione riguardante l'accertamento della cittadinanza	7
8.2	Corrispondenza	7

Tabella delle modifiche

Modifica dal 1° gennaio 2011	NUOVO
Tutto il processo	Adeguamento degli articoli alla nuova revisionata OSC in vigore dall'01.01.2011.
Numero 6	Precisazione dei dati.

Modifica dal 1° maggio 2013	NUOVO
Numero 6	Precisazione dei dati.

0 Visione sistemática



1 Documento giustificativo

2 Competenza

2.1 Competenza per territorio

2.2 Competenza per materia

2.3 Ricasazione

3 Esame

3.1 Comunicazione

3.2 Persona che figura nel registro dello stato civile

3.3 Persona che non figura nel registro dello stato civile

3.4 Modifica dei registri cartacei

4 Preparazione della documentazione

4.1 Dati non disponibili

4.2 Dati disponibili

5 Documentazione

6 Comunicazioni ufficiali

7 Rilascio di estratti del registro

7.1 Certificato di famiglia

7.2 Prova della cittadinanza per cittadini svizzeri

7.3 Atto di origine

8 Archiviazione dei documenti giustificativi

8.1 Comunicazione riguardante l'accertamento della cittadinanza

8.2 Corrispondenza

1 Documento giustificativo

Vi è una decisione dell'autorità competente del Cantone d'origine secondo la quale una persona che figura nel registro di stato civile come straniero possiede la cittadinanza svizzera.

2 Competenza

2.1 Competenza per territorio

La modifica dei dati riguardanti la cittadinanza è di competenza dell'ufficio dello stato civile del luogo di attinenza. Se la persona interessata possiede più di una attinenza comunale, l'ufficio dello stato civile, al quale viene trasmessa la comunicazione conformemente all'articolo 41 OSC, modifica i dati senza la partecipazione degli uffici dello stato civile competenti per gli ulteriori luoghi di attinenza.

In mancanza di una regolamentazione cantonale, la modifica compete all'ufficio dello stato civile del **luogo di attinenza** della persona interessata (art. 2 cpv. 3 OSC).

2.2 Competenza per materia

In caso di dubbio sulla cittadinanza svizzera di una persona che figura come straniera, decide d'ufficio o su domanda l'autorità competente del Cantone di attinenza interessato (art. 49 cpv. 1 LCit).

Se invece uno straniero figura erroneamente nei registri dello stato civile come cittadino svizzero, l'esame della modifica del dato riguardante l'attinenza comunale compete all'autorità di vigilanza cantonale. A determinate condizioni la persona interessata può chiedere la naturalizzazione agevolata (art. 29 cpv. 1 LCit).

La decisione riguarda quindi non una naturalizzazione, ma la **dimostrazione accertata** che la persona interessata per determinati motivi (presumibilmente controversi) possiede la cittadinanza svizzera. In casi particolari si può trattare **dell'attribuzione** della cittadinanza svizzera fondata sulla base giuridica. Così i figli di una coppia di genitori residenti in Svizzera (madre svizzera, padre straniero) nati tra il 1° gennaio 1956 e il 31 dicembre 1977 potevano richiedere la cittadinanza della mamma mediante accertamento, purché lei non avesse acquisito la nazionalità svizzera mediante un precedente matrimonio. La domanda andava inoltrata nel periodo dal 1° gennaio 1978 fino al 31 dicembre 1979 o dal 1° maggio 1980 fino al 30 aprile 1981 (termine suppletorio). Il figlio straniero acquisiva la cittadinanza svizzera e l'attinenza comunale che la madre possedeva al momento della decisione.

2.3 Ricusazione

Per la documentazione riguardante l'accertamento della cittadinanza le collaboratrici e i collaboratori dell'ufficio dello stato civile sono tenuti a rispettare l'**obbligo di ricusazione** (cfr. art. 89 cpv. 3 OSC).

3 Esame

3.1 Comunicazione

Dalla decisione sull'accertamento si evincono i motivi per cui la persona interessata possiede la cittadinanza svizzera (ad es. per filiazione) o non l'ha persa (ad es. per evitare l'apolidia).

3.2 Persona che figura nel registro dello stato civile

La decisione dell'ufficio dello stato civile di non registrare l'attinenza comunale nel campo di documentazione "luogo di attinenza" viene annullata. Il dato va rettificato con riferimento al motivo dell'acquisizione e all'accertamento della cittadinanza.

Tutti gli eventi documentati nel registro dello stato civile dopo l'acquisizione della cittadinanza svizzera e la decisione sull'accertamento vanno cancellati e **documentati nuovamente** poiché a quel momento la persona interessata possedeva la cittadinanza svizzera e non doveva quindi figurare come straniera.

3.3 Persona che non figura nel registro dello stato civile

L'ufficio dello stato civile del luogo di attinenza registra la persona interessata nel registro dello stato civile in base alla decisione sull'accertamento con riferimento al motivo dell'acquisizione e alla decisione. I membri della famiglia che figurano nel registro dello stato civile vanno collegati con la persona stessa.

I genitori della persona da registrare, iscritti nel registro delle famiglie come viventi, vanno in ogni caso registrati retroattivamente e collegati con lei. Se i genitori sono deceduti, il riferimento del registro delle famiglie (volume e foglio) va indicato nel campo "Rif. registro delle famiglie" nella maschera (ISR 0.70) "Diritti di attinenza". Nel pertinente foglio del registro delle famiglie (dei genitori) occorre inserire a piè di pagina la menzione figlio: n. star, perché l'origine familiare possa venire comprovata.

3.4 Modifica dei registri cartacei

Occorre inoltre fare in modo che tutti gli eventi documentati nei registri cartacei dopo l'acquisizione della cittadinanza svizzera e la decisione sull'accertamento vengano **rettificati** per quanto concerne il dato sul diritto di attinenza, se a quel momento la persona interessata era in possesso della cittadinanza svizzera.

4 Preparazione della documentazione

4.1 Dati non disponibili

Se i dati della persona in questione non sono disponibili nel sistema, occorre avviare il rilevamento retroattivo a condizione che tali dati figurino nel registro delle famiglie (cfr. processo n. 30.1 "Rilevamento retroattivo").

Per la registrazione della persona nel registro dello stato civile è necessario utilizzare **originali** o copie autenticate dei documenti giustificativi (Direttive n. 10.08.10.01 del 1° ottobre 2008 "Rilevamento di persone").

4.2 Dati disponibili

In base alle informazioni disponibili occorre verificare se i dati consultabili nel sistema sono corretti, completi e aggiornati (art. 16 cpv. 1 lett. c OSC).

Se risulta che i dati disponibili concernenti lo stato civile della persona in questione non sono corretti, completi o aggiornati, il processo deve essere **interrotto** fino a quando tutti gli eventi sopravvenuti fino al giorno precedente l' accertamento della cittadinanza svizzera e non ancora documentati vengono registrati.

5 Documentazione

I dati nel campo di documentazione "luogo di attinenza" vanno modificati con il riferimento all'accertamento della cittadinanza.

6 Comunicazioni ufficiali

La trasmissione dei dati

- all'amministrazione comunale del luogo di domicilio o di soggiorno dell'interessato (art. 49 cpv. 1 lett. b OSC) e
- agli organi dell'AVS (art. 53 cpv. 1 OSC)

avviene automaticamente e in forma elettronica o, in assenza di allacciamento del Comune interessato, in forma cartacea (art. 49 cpv. 3 o 99b OSC).

A seconda del caso seguono altre comunicazioni

- all'ufficio dello stato civile degli altri comuni di origine dell'interessato (art. 49a cpv. 1 OSC).

Le altre comunicazioni ufficiali necessitano di una base giuridica cantonale (art. 56 OSC).

7 Rilascio di estratti del registro

7.1 Certificato di famiglia

Se la modifica dei dati riguardanti l'attinenza comunale avviene durante un matrimonio esistente, il certificato di famiglia (modulo 7.4) non più valido, verrà sostituito gratuitamente dal nuovo aggiornato.

7.2 Prova della cittadinanza per cittadini svizzeri

Su richiesta, è possibile rilasciare una Prova della cittadinanza per cittadini svizzeri (modulo 7.9).

7.3 Atto di origine

Il Comune del luogo di domicilio o di dimora della persona in questione può richiedere il deposito di un atto d'origine (modulo 7.7).

8 Archiviazione dei documenti giustificativi

8.1 Comunicazione riguardante l'accertamento della cittadinanza

La comunicazione ufficiale riguardante l'accertamento della cittadinanza svizzera va conservata quale documento giustificativo per la modifica dei dati nel campo di documentazione "luogo di attinenza".

8.2 Corrispondenza

L'eventuale corrispondenza a carattere probatorio va conservata.